



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 53 del 18/12/2019

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 18240 del 11 Dicembre 2019 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Poli Devis (M)

Nichele Flavio (M)

// (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
XAUSA Manuel			X
COVOLO Silvia		X	
FARESIN Maria Teresa			X
FARESIN Daniele		X	

Presenti: 9 Assenti: 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato. Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato, Francesco Faresin, Cinzia Parise.

Assessori Esterni	Presenti	Assenti
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia	X	

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Il SINDACO – Presidente Piera Campana relaziona sull'argomento inserito al punto 3 dell'ordine del giorno. Richiama la relazione svolta in precedenza con l'illustrazione dell'argomento "Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020". Riguardo alla TARI comunica che dovrà essere pagata in n. 2 rate, la prima entro il 30.06.2020 e la seconda entro il 31.12.2020.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.

Consigliere Crivellaro Francesco. Preannuncia il voto favorevole. sottolinea che la delibera di ARERA potrebbe complicare il sistema tariffario. Ricorda che la TARI si distingue nella parte fissa e in quella variabile e precisa che il nuovo sistema costituisce un passo necessario e non è una scelta dell'Amministrazione.

Sindaco. Precisa che la modifica normativa va in senso contrario rispetto al contenimento dei costi per coloro che producono meno rifiuti. La normativa deve essere approfondita. Riassume il deliberato e chiede al Consiglio di votare.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- **Che** l'art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati.
- **Che** compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
- **Che** ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (351/2019) e l'altro relativo alle "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (352/2019), recanti una serie di novità rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti quanto per i Comuni;
- **Che** con deliberazione nr 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di tariffazione;
- **Che** tuttavia l'iter necessario per la definizione e l'approvazione del nuovo impianto tariffario risulta essere alquanto lungo e complesso ed è oggetto di proposte emendative;
- **Che per** tutto quanto sopra esposto ed in attesa di conoscere l'evolversi della normativa si ritiene di procedere, salvo poi operare eventualmente le opportune modifiche;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto opportuno procedere per la TARI all'approvazione delle tariffe, sulla base del Piano Finanziario deliberato in data odierna e delle scadenze delle rate applicabili nel 2020 sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), non aveva introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

Considerato che si debba garantire con il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni con la copertura del 100% a seguito dell'incremento degli stessi;

Ritenuto, pertanto, in attesa di una più organica disciplina di dover optare per l'approvazione di un aggiornamento delle tariffe sui rifiuti in virtù di un aumento dei costi del servizio, entro la base normativa dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art 2 del D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

1. l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
2. la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni anche di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che sono stati depositati emendamenti nelle diverse sedi istituzionali al fine di poter usufruire di una eventuale proroga all'approvazione del nuovo PEF in relazione al Metodo tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019, richieste pervenute anche da ANCI, ANUTEL e IFEL;

Ritenuto, in attesa di quanto sopra, ed al fine di assicurare le risorse necessarie per fronteggiare ed onorare i contratti di servizio in essere senza creare danno all'ente, di procedere comunque nella determinazione delle tariffe, salvo poi procedere con le opportune modifiche se ciò risultasse necessario;

Ritenuto quindi opportuno approvare anche le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	Prima rata acconto	Entro 30 giugno 2020 (80%)
	Seconda rata a saldo	Entro 31 dicembre 2020 (20%)

Che si sostituiscono e meglio specificano gli indirizzi contenuti nel Documento Unico di programmazione dati in tal senso rispetto alle date di scadenza delle due rate e quindi non più entro il 1° semestre ma entro l'anno per le note intervenute diverse proposte di modifiche normative esposte in premessa;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

Richiamati, altresì, i seguenti atti:

- la delibera di C.C. nr. 40 del 30.06.1998 di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;
- la delibera di C.C. nr. 46 del 26 novembre 2002 con la quale si è dato l'avviato al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati secco/umido, secondo il sistema "porta a porta" ed altri servizi collegati, con modalità e termini, tutti stabiliti e previsti nel regolamento stesso;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- con proposta di delibera in data odierna sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, con un costo complessivo di € 703.786,00 suddiviso in costi fissi totali € 527.286,00 pari al 74,92% e costi variabili totali € 176.500,00 pari al 25,08%;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Precisato inoltre che, allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;

Preso atto quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2020 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € **703.786,00** e risultano così ripartiti:

		Previsione 2020
CG_IND	Costi gestione RU indifferenziato	€/a
CSL	Spazzamento	58.300,00
CRT	Raccolta e trasporto RU residuo	189.300,00
CTS	Trattamento e smaltimento	131.000,00
AC	Altri costi	7.870,40
Totale CG_IND		386.470,40
CGD	Costi gestione raccolta differenziata	€/a
CRD	Raccolte differenziate	209.200,00
CRD	Gestione ecocentri	0,00
CTR	Trattamento e recupero da RD - umido	45.500,00
CRD	Introiti cessione materiali e cont CONAI	0,00
ACD	Altri costi	0,00
Totale CGD		254.700,00
CC	Costi relativi ai servizi comuni	€/a
CARC	Amministrazione, accertamento, riscossione	35.300,00
CGG	Costi generali di gestione	16.000,00
CCD	Costi comuni diversi	8.039,11
Totale CC		59.339,11
CK	Costi d'uso capitale	€/a
	Ammortamenti d'esercizio	2.292,99
	Altri costi: Remunerazione del capitale investito	983,49
Totale CK		3.276,48
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO		703.786,00
Costo in € per abitante/annuo		81,74

Considerato che secondo quanto disposto dal regolamento per l'istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato, il Comune è chiamata a stabilire quanto segue:

- a) la percentuale del 100% del CRT e del 100% del CRD è da attribuire alla quota fissa della tariffa in quanto servizio reso a tutta l'utenza che ne può fare richiesta;
- b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 67,32% e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 32,68%, in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;
- c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione.
- d) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal vigente Regolamento.
- e) la tariffa da applicare per il conferimento all'eco-centro dei beni durevoli.

Preso atto, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche	TOTALE	SUDDIVISIONE COSTI
COSTI FISSI	354.958,00	172.328,00	527.286,00	74,92%
COSTI VARIABILI	176.500,00		176.500,00	25,08%
Totale			703.786,00	100%
Suddivisione Costi fissi per utenza	67,32%	32,68%		

Stabilito per il momento di non applicare alcuna tariffa al conferimento all'ecocentro dei beni durevoli;

Preso atto che i costi variabili che hanno determinato il prezzo di vendita unitario dei sacchetti sono i seguenti:

	TOTALE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
Totale costo del servizio	703.786,00	527.286,00	176.500,00
% della distribuzione dei costi	100%	74,92%	25,08%

		COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
CTR	Trattamento e recupero da RD	45.500,00	45.500,00
CTS	Trattamento e smaltimento	131.000,00	131.000,00
CRT	Raccolta e trasporto RU	189.300,00	0,00
CRD	Costi raccolte differenziate	209.200,00	0,00

Richiamati:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 27 comma 8 della legge 448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertita nella legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- il comma 683 dell'art 1 della legge 147/2013 – Legge di Bilancio 2014 – in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani...;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 30 dicembre 2018 nr 145 (legge di bilancio 2019);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere del Revisore del Conto, allegato sub A;

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** dei costi, al lordo dell'IVA, inerenti il servizio igiene ambientale rilevati nel piano finanziario anno 2020 che il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna, le cui risultanze risultano essere:

		Previsione 2020
CG IND	Costi gestione RU indifferenziato	€/a
CSL	Spazzamento	58.300,00
CRT	Raccolta e trasporto RU residuo	189.300,00
CTS	Trattamento e smaltimento	131.000,00
AC	Altri costi	7.870,40
Totale CG IND		386.470,40
CGD	Costi gestione raccolta differenziata	254.700,00
CRD	Raccolte differenziate	209.200,00
CRD	Gestione ecocentri	0,00
CTR	Trattamento e recupero da RD - umido	45.500,00
CRD	Introiti cessione materiali e cont CONAI	0,00
ACD	Altri costi	0,00
Totale CGD		254.700,00
CC	Costi relativi ai servizi comuni	€/a
CARC	Amministrazione, accertamento, riscossione	35.300,00
CGG	Costi generali di gestione	16.000,00
CCD	Costi comuni diversi	8.039,11
Totale CC		59.339,11
CK	Costi d'uso capitale	€/a
	Ammortamenti d'esercizio	2.292,99
	Altri costi: Remunerazione del capitale investito	983,49
Totale CK		3.276,48
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO		703.786,00

Costo in € per abitante/annuo	81,74
--------------------------------------	--------------

3. **di confermare** l'articolazione della tariffa rifiuti nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", suddividendo la copertura dei costi fissi, nel modo seguente:

- Utenze Domestiche : 67,32%
- Utenze Non Domestiche: 32,68%

4. **di dare atto** che, sulla base dei costi rilevati nel piano finanziario che si approva nella sedute del Consiglio comunale in data odierna, la percentuale a carico della parte fissa dei costi totali è del 100% per il CRT e CRD;

5. **di dare atto** che i costi variabili che hanno determinato il prezzo di vendita unitario dei sacchetti sono i seguenti:

	TOTALE	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
Totale costo del servizio	703.786,00	527.286,00	176.500,00
% della distribuzione dei costi	100%	74,92%	25,08%

		COSTI FISSI	COSTI VARIABILI
CTR	Trattamento e recupero da RD	45.500,00	45.500,00
CTS	Trattamento e smaltimento	131.000,00	131.000,00
CRT	Raccolta e trasporto RU	189.300,00	0,00
CRD	Costi raccolte differenziate	209.200,00	0,00

6. **di dare atto** che niente è dovuto per il conferimento dei beni durevoli all'ecocentro comunale per l'anno 2020;

7. **di determinare** dall' 01.01.2020 la tariffa rifiuti – PARTE FISSA – per le utenze domestiche come segue:

Numero Componenti	coefficiente applicato Ka	TARIFFA FISSA (€/mq.)
1	0,80	0,51
2	0,94	0,60
3	1,05	0,67
4	1,14	0,73
5	1,23	0,79
6+	1,30	0,83
SECONDE CASE e stagionali	1	0,64

8. **di dare atto** che, per l'utenza domestica:

- il numero dei componenti il nucleo familiare è dato dalla somma dei componenti i singoli nuclei familiari dimoranti nella stessa unità immobiliare ancorché risultino separati ai fini anagrafici;
- per l'individuazione del numero dei componenti l'utenza domestica, si fa riferimento alla situazione di fatto esistente al 1° gennaio di ciascun anno;

9. **di determinare** dal 01.01.2020 la tariffa rifiuti in oggetto per le "utenze non domestiche" come segue:

Codice Categoria	UTENZE NON DOMESTICHE	Coefficiente Kc			TARIFFA FISSA (€/mq)
		Minimo	Massimo	applicato	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,400	0,670	0,400	0,24
2	Cinematografi e teatri	0,430	0,430	0,430	0,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,510	0,600	0,570	0,34
4	Distributori carburanti, impianti sportivi e campeggi	0,760	0,880	0,850	0,52
5	Stabilimenti balneari	0,380	0,640	0,510	0,30
6	Esposizioni, autosaloni	0,340	0,510	0,450	0,27
7	a) Alberghi con ristorante	1,200	1,640	1,465	0,86
	b) Agriturismi con ristorante	1,200	1,640	1,465	0,71
8	Alberghi senza ristorante	0,950	1,080	1,035	0,61
9	Case di cura e riposo	1,000	1,025	1,013	0,60
10	Ospedali	1,070	1,290	1,180	0,70
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,070	1,520	1,295	0,76
12	Banche ed istituti di credito	0,550	0,610	0,590	0,35
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,990	1,410	1,240	0,73
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,110	1,800	1,500	0,88
15	Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,600	0,860	0,750	0,44
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,090	1,480	1,320	0,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	1,030	0,950	0,56
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	1,410	1,140	0,67
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,380	0,920	0,660	0,39
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	1,090	0,870	0,51
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	9,630	6,000	3,54
22	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	7,630	6,240	3,68
23	Bar, caffè, pasticceria	3,960	6,290	4,400	2,59
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,020	2,760	2,450	1,44
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	2,610	2,100	1,24
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.170	11,290	8,000	4,72
27	Ipermercati di generi misti	1,560	2,740	2,150	1,27
28	Discoteche, night club	1,040	1,910	1,475	0,87
29	Banchi di mercato beni durevoli	1,090	1,780	1,435	0,85
30	Banchi di mercato generi	3,050	6,920	4,985	2,94

	alimentari				
--	------------	--	--	--	--

10. **di dare atto** che, per le utenze non domestiche, ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa rifiuti viene considerata tutta la superficie servente l'attività anche la superficie dei locali ed aree esterne scoperte pertinenziali o accessorie, ad esclusione della superficie ove si produce esclusivamente rifiuti speciali/pericolosi non conferibili al servizio comunale esclusi dalla assimilazione ai sensi della deliberazione di CC nr 40/1998;

11. **di stabilire** che al momento per l'anno 2020, la frazione di rifiuto umido e secco viene conferita al servizio con il metodo del sacchetto prepagato porta a porta, salvo successive modifiche in relazione all'applicazione del nuovo metodo tariffario;

12. **di stabilire** quindi che la parte variabile della tariffa rifiuti, il cui assolvimento da parte dei contribuenti/utenti avviene attraverso l'acquisto dei sacchetti prepagati, risulta essere, la seguente:

CONFEZIONE DA 10 SACCHETTI	Litri	Prezzo all'utenza a confezione
Sacchetti UMIDO	10	5,00
	25	8,50
Sacchetti SECCO	40	4,00
	60	6,00
	110 Solo per UND	9,50

13. **di dare atto** che la riscossione della Tassa Rifiuti TARI 2020, dovrà essere effettuata in n. 2 rate, nei termini di seguito indicati:

TARI		
	Prima rata Acconto	Entro 30 giugno 2020 (80%)
	Seconda rata Saldo	Entro 31 dicembre 2020 (20%)

In sostituzione e a miglior specificazione degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di programmazione dati in tal senso rispetto alle date di scadenza delle due rate a seguito e per motivo della sopravvenuta normativa in materia ancora in corso di evoluzione;

14. **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

15. **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

16. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

17. **di dare atto** che la pubblicazione di cui al punto precedente sostituisce l'avviso in G.U. previsto

dall'art.52 comma 2 del decreto legislativo n.446/1997 e non costituisce condizione di efficacia dell'atto, costituendo una finalità meramente informativa.

18. **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

19. **di dichiarare**, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso:

Presenti: n. 9 Votanti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: n. //

Astenuti: n. //

Ad unanimità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 05/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 05/12/2019

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 07/01/2020 al giorno 21/01/2020.

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze li, 7/01/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 07/01/2020

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
Istruttore direttivo amministrativo
Dott.ssa Alessandra Guzzonato
